

**Determinazione del Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche**

**N. 34 - 8324 / 2012**

(numero-protocollo/anno)

**Oggetto:** autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 alla costruzione e all'esercizio di un impianto di *produzione di energia elettrica alimentato da biogas prodotto da digestione anaerobica di biomasse agricole e zootecniche* da ubicarsi nel comune di Isolabella (TO).

**Proponente:** Isolabella Agricola – Società Semplice

**Codice Impresa:** 021012

**Il Dirigente del Servizio**

**Premesso che:**

- La Società Semplice Isolabella Agricola con sede legale in Isolabella (TO) – Via Valfenera n. 11, P. IVA 04124670011, ha presentato alla Provincia di Torino in data 19/10/2011 (prot. n. 880748) ed integrato in data 18/11/2011 (prot. n. 972861), istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 alla costruzione e all'esercizio di un *impianto di produzione di energia elettrica, di potenza pari a 635 kW circa, alimentato da biogas prodotto da digestione anaerobica di biomasse agricole e zootecniche*, da ubicarsi nel comune di Isolabella su terreni censiti a catasto al Foglio n. 3, part. n. 83;
- La Provincia di Torino ha avviato, con nota prot. n. 994858 del 28/11/2011, l'istruttoria per il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto, indicando apposita conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e convocando la riunione per il giorno 21/12/2011;
- Il proponente ha presentato in data 12/01/2012 (prot. n. 118617) le integrazioni richieste in sede di conferenza dei servizi.

**Considerato che:**

- L'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 dispone che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- Il comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. dispone che l'autorizzazione unica è rilasciata dalla provincia delegata nel "rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico";
- L'area interessata è classificata dal P.R.G. del Comune di Isolabella come area agricola;



- Al fine di garantire un adeguato impiego delle risorse, ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> e compensare gli effetti negativi sul territorio interessato, in particolare dal punto di vista delle emissioni in atmosfera, tutti gli impianti di produzione energetica, devono raggiungere un'elevata efficienza complessiva, garantendo l'utilizzo ottimale dell'energia primaria;
- La cogenerazione di energia elettrica e calore costituisce, per gli impianti di produzione termoelettrica, una delle migliori tecniche disponibili per raggiungere gli obiettivi di cui sopra;
- L'impianto in oggetto è ubicato in prossimità dell'azienda agricola che fornirà la biomassa e i reflui zootecnici in ingresso al digestore e i cui terreni saranno impiegati per lo spandimento del materiale digestato;
- L'azienda si trova a modesta distanza dal centro abitato di Isolabella, nel quale possono sussistere utenze termiche di un certo rilievo rispetto alle potenzialità cogenerative dell'impianto a biogas in oggetto.

**Ritenuto:**

- Per quanto esposto al punto precedente, che debba essere effettuata un'analisi delle utenze termiche pubbliche e residenziali nel centro abitato di Isolabella ai fini di valutare la fattibilità di una piccola rete teleriscaldamento alimentata dall'impianto in oggetto.

**Acquisito:**

- Il parere del Comune di Isolabella, agli atti della conferenza dei servizi;
- Il parere della Provincia di Torino – Servizio Agricoltura, agli atti della Conferenza dei Servizi;
- Il parere della Soprintendenza per i beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità egizie (ns. prot. n. 126602 del 13/2/2012);
- Il preventivo di Enel Distribuzione S.p.A. (cod.T0299615) per l'impianto di connessione alla rete, accettato dal proponente;
- Il nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete elettrica ex D.Lgs. 259/03 (ns. prot. n. 169013 del 29/02/2012);

**Visto:**

- La Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- Il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.: "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- Il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE";
- Il D.M. 10 settembre 2010: "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili", pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2010;
- La Legge 23 luglio 2009, n. 99: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";



- Il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale;
- La L.R. 7 ottobre 2002, n. 23, recante disposizioni in campo energetico;
- La L.R. 7 aprile 2000, n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.";
- Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- La L.R. 1 dicembre 2008, n. 32: "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";
- Il Programma energetico provinciale, approvato con D.C.P. n. 137489 del 14/01/2003;
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- La L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

#### DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 la **Società Semplice Isolabella Agricola** alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto sito sul territorio comunale di Isolabella (TO), di cui all'*Allegato A*, composto da n. 3 pagine, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di vincolare l'autorizzazione al rispetto delle prescrizioni riportate nell'*Allegato A*;
- 3) di subordinare l'efficacia dell'autorizzazione, così come stabilito dalle Linee Guida ministeriali, emanate con D.M. del 10/09/2010, alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, a favore della Provincia, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo parametrato al valore delle opere di messa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, da rivalutare sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni;
- 4) di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

## EVIDENZIA CHE

- La presente autorizzazione:
  - non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
  - costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
  - decade, previa diffida e assegnazione del termine per controdedurre e per adempiere alle prescrizioni, se non viene rispettato quanto autorizzato e prescritto relativamente alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto;
  - comprende tutti gli atti di autorizzazione, valutazione, parere, assenso espresso o silenzio assenso comunque denominati previsti dalle singole norme e resi dalle autorità intervenute in Conferenza dei Servizi;
  - non prevede alcuna scadenza; restano pertanto valide le scadenze delle singole specifiche autorizzazioni previste dalle leggi di settore, che dovranno essere rinnovate dal titolare dell'impianto secondo quanto previsto dalle rispettive normative;
  - perde di efficacia se i lavori per la realizzazione dell'impianto non sono avviati entro un anno dal rilascio e conclusi entro i due anni successivi, salvo proroga motivata espressamente richiesta dall'impresa;
  - ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., costituisce obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto; eccezione a tale obbligo è costituita dall'impianto di rete per la connessione, che sarà inserito nel perimetro della rete di distribuzione dell'energia elettrica di proprietà di Enel Distribuzione S.p.A.;
  - ai sensi dell'art. 15.3 del D.M 10/09/2010, costituisce, laddove necessario, variante allo strumento urbanistico: l'impianto può essere ubicato in zona classificata agricola dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante allo strumento urbanistico;
  - deve essere conservata in copia conforme in stabilimento, unitamente alla relazione tecnica presentata a corredo dell'istanza, a disposizione degli enti preposti al controllo;
- Ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., le opere necessarie per la realizzazione dell'impianto sono da considerarsi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti;
- Le date di inizio e fine lavori devono essere comunicate con almeno 15 giorni di anticipo al Comune di Isolabella, alla Provincia di Torino e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Torino;
- La data di avviamento dell'impianto deve essere comunicata al Sindaco del Comune interessato e alla Provincia di Torino, con almeno 15 giorni di anticipo.
- Eventuali modifiche al progetto approvato o passaggi di titolarità dell'impianto o variazione di forma giuridica dell'Azienda devono essere preventivamente comunicati ed assentiti dalla Provincia.

### **DISPONE**

che il presente atto sia trasmesso al Comune di Isolabella, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Torino, all'ASL TO5 e alla Regione Piemonte - Direzione Innovazione, Ricerca ed Università - Settore Politiche energetiche, per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze.


### **INFORMA**

che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Provincia, non assume rilevanza contabile.

Torino, 07/03/2012

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Francesco Pavone



<b>ALLEGATO A</b>	<b>SCHEDA DESCRITTIVA</b>
<b>Isolabella Agricola</b>	<b>CODICE IMPRESA: 021012</b>

<i>Proponente</i>	<b>Isolabella Agricola – Società semplice</b>
<i>Partita IVA</i>	04124670011
<i>Sede legale</i>	Isolabella (TO) – Via Valfenera n. 11
<i>Attività dell'Impresa</i>	Conduzione in forma associata delle aziende agricole dei soci, acquisto e affitto di terreni in forma associata, raccolta, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli provenienti da coltivazioni e allevamenti sociali, iniziative volte al potenziamento dell'attività agricola associata.
<i>Ubicazione impianto</i>	Isolabella – terreni censiti a catasto al Foglio 3, part. n. 83
<i>Domanda d'autorizzazione concernente</i>	Impianto di generazione termoelettrica alimentato da biogas prodotto da digestione anaerobica di biomasse di origine zootecnica e agricola
<p>L'impianto occupa una superficie di circa 8.000 m<sup>2</sup> ed è costituito da:</p> <p><u>Strutture di stoccaggio dei materiali in ingresso:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 1 trincea di stoccaggio della biomassa agricola per un volume complessivo di 4.500 m<sup>3</sup> circa con sistema di raccolta del percolato.</li> <li>- n. 1 pre-vasca interrata per liquami e colaticci di capacità pari a 105 m<sup>3</sup></li> </ul> <p><u>Sistema di digestione anaerobica:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- digestore primario e digestore secondario concentrici, di volume netto pari a 4.100 m<sup>3</sup></li> <li>- vasca di stoccaggio del digestato di capacità pari a 4.100 m<sup>3</sup> coperta con cupola gasometrica</li> <li>- n. 2 vasche (già esistenti) per lo stoccaggio finale del digestato</li> <li>- sistema trattamento del biogas</li> <li>- torcia di emergenza</li> </ul> <p><u>Sistema di generazione termoelettrica:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- motore a combustione interna alimentato a biogas accoppiato ad alternatore           <ul style="list-style-type: none"> <li>- potenza primaria immessa col combustibile (biogas): circa 1.590 kW;</li> <li>- potenza elettrica nominale: 635 kW;</li> <li>- potenza termica massima recuperabile in cogenerazione: 725 kW</li> </ul> </li> <li>- bruciatore supplementare fumi motore</li> </ul> <p>Locali tecnici per pompe, sala controllo, trasformatore e antincendio</p> <p>Per gli schemi impiantistici e le planimetrie si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda.</p>	



<b>ALLEGATO A</b>	<b>PRESCRIZIONI</b>
<b>Isolabella Agricola – Società Cooperativa Agricola</b>	<b>CODICE IMPRESA: 021012</b>

### Emissioni in atmosfera

1. Sono presenti nell'impianto 2 punti di emissione in atmosfera:
  - Camino scarico motore a biogas: non soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del D. Lgs. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010. Devono essere rispettati i limiti indicati nell'Allegato I alla parte V (parte III, punto 1.3) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per motori a combustione interna alimentati a biogas con potenza termica nominale installata  $\leq 3$  MW.
  - Torcia di emergenza: emissioni trascurabili.
2. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 ed s.m.i.
3. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti volti a ridurre al minimo le emissioni diffuse dall'impianto, con particolare riferimento alle trincee per lo stoccaggio delle biomassa vegetale e alle vasche di stoccaggio del digestato;

### Energia

4. Al fine di massimizzare il recupero di energia termica in cogenerazione e quindi il rendimento energetico dell'impianto, entro un anno dall'entrata in esercizio, il Gestore dovrà elaborare un'analisi di fattibilità tecnica ed economica di un'eventuale rete di teleriscaldamento alimentata dall'impianto, corredata da un censimento delle utenze termiche allacciabili.

### Biomasse impiegate

5. Per l'alimentazione del digestore potranno essere utilizzate esclusivamente biomasse di origine agricola e zootecnica non costituite da rifiuti ai sensi della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; il proponente prevede l'impiego di:
  - 10.000 t/a circa di biomassa vegetale
  - 11.000 t/a circa di reflui zootecniciIl proponente dichiara che la totalità delle biomasse e dei reflui zootecnici impiegati nell'impianto provengono da allevamenti e terreni condotti dalla società Isolabella Agricola.
6. Nel caso in cui l'Impresa intenda impiegare nell'impianto anche biomasse qualificate come rifiuti, dovrà ottenere l'apposita autorizzazione ai sensi della normativa vigente in materia di gestione rifiuti.
7. L'azienda deve predisporre un registro delle sostanze avviate alla digestione anaerobica in cui devono essere annotati i quantitativi in peso e/o volume di letame, liquame e biomasse vegetali distinti per tipologia; tale registro deve essere conservato presso la sede dell'impianto ed esibito su richiesta agli organi di controllo.
8. L'azienda deve conservare le fatture di acquisto delle biomasse utilizzate unitamente alla documentazione che attesti le caratteristiche, i quantitativi utilizzati e la provenienza delle stesse, da esibire su richiesta degli Organi di controllo.

### **Digestato in uscita dall'impianto**

9. Si prevede la produzione di 17.700 t/a circa di materiale digestato da impiegarsi per uso agronomico in accordo con la normativa vigente.
10. Lo spandimento deve avvenire mediante iniezione poco profonda su tutti i terreni; tecniche di spandimento diverse sono ammesse occasionalmente, purché venga garantito l'interramento del liquame entro le successive 6 ore; è in ogni caso fatto divieto di utilizzare sistemi di spandimento con getto a ventaglio ad alta pressione;
11. Lo spandimento in campo deve avvenire possibilmente nelle prime ore del mattino o comunque in orari tali da arrecare il minor disagio possibile alle persone che si trovano nella vicinanza del luogo di spandimento;
12. Entro 18 mesi dall'inizio dell'attività, il digestato dovrà essere oggetto di analisi per l'identificazione dei macroelementi e dei microelementi necessari per la definizione dei materiali ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 217 del 29 aprile 2006. A tale scopo dovranno essere realizzati da laboratori accreditati, ed inviati alla Provincia di Torino, n. 6 rapporti analitici con cadenza almeno trimestrale e una relazione conclusiva. La Provincia, dopo l'esame dei rapporti analitici e della relazione conclusiva, si riserva di modificare o integrare l'autorizzazione se sarà ritenuto necessario.

### **Rumore**

13. L'Impresa dovrà verificare entro sei mesi dall'inizio dell'attività dell'impianto, il rispetto dei limiti assoluti e differenziali previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997, secondo la zonizzazione acustica del comune di Isolabella. Si ricorda che la fase di cantiere è oggetto di deroga, stabilita con autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 9 della L.R. 52/2000.

### **Connessione alla rete elettrica**

14. L'energia elettrica prodotta sarà immessa sulla rete di distribuzione, come da preventivo proposto da ENEL Distribuzione S.p.A. (codice rintracciabilità n. T0299615) e accettato dal proponente.

### **Relazione annuale**

15. L'Impresa dovrà redigere una relazione annuale relativa all'anno solare precedente, contenente i seguenti dati:
  - quantità dei reflui zootecnici e delle biomasse vegetali utilizzate e relativo elenco dei fornitori;
  - quantità di biogas prodotto e utilizzato, potere calorifico inferiore medio, produzione di energia elettrica e termica utile, distinguendo tra calore impiegato per il riscaldamento dei digestori e calore destinato ad altre utenze termiche;
  - calcolo dei rendimenti energetici complessivi e dei parametri IRE e LT definiti dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas n. 42/2002;
  - risultati delle analisi effettuate sulle caratteristiche del biogas (valori medi giornalieri su base mensile);
  - rapporti analitici di cui al punto 13 e quantificazione dei digestati prodotti dal processo, nonché indicazione del loro impiego agronomico (una tantum al termine della campagna analitica).

Tale relazione dovrà essere inviata entro il **30 aprile di ogni anno**, alla Provincia di Torino, all'A.R.P.A. Piemonte e al Comune di Isolabella.